I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 1555/96 DELLA COMMISSIONE

del 30 luglio 1996

recante modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi all'importazione addizionali nel settore degli ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1363/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1035/72 permette di assoggettare l'importazione, all'aliquota del dazio prevista nella tariffa doganale comune, di taluni prodotti contemplati nel citato regolamento, al pagamento di un dazio all'importazione addizionale («dazio addizionale»), qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura [3], salvo quando le importazioni possono perturbare il mercato comunitario o qualora i relativi effetti fossero sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito;

considerando che detti dazi addizionali possono essere imposti segnatamente se il quantitativo importato dei prodotti in causa, determinato in base ai titoli d'importazione rilasciati dagli Stati membri o secondo le procedure stabilite nel quadro di un accordo preferenziale, supera un livello limite fissato, conformemente all'articolo 5, paragrafo 4 dell'accordo sull'agricoltura, per prodotto e per periodi di applicazione;

considerando che il dazio addizionale può essere applicato soltanto alle importazioni effettuate al di fuori dei contingenti tariffari fissati nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio e alle importazioni la cui classificazione tariffaria, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94 della Commissione [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2933/95 [5], implica l'applicazione del dazio specifico più elevato; che i prodotti che beneficiano di preferenze relativamente al prezzo d'entrata devono essere esclusi dall'imposizione di un dazio addizionale, in quanto la loro classificazione tariffaria non comporta l'applicazione del dazio specifico più elevato;

considerando che, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il calcolo del dazio addizionale deve tenere conto di tali preferenze;

considerando che anche i prodotti in fase di inoltro verso la Comunità sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale; che è pertanto opportuno prevedere disposizioni specifiche a tale riguardo;

considerando che l'introduzione del regime di titoli d'importazione non pregiudica la sostituzione di tale regime mediante una procedura di registrazione delle importazioni rapida e informatizzata, non appena quest'ultima sarà giuridicamente e praticamente realizzabile; che tale possibilità verrà valutata entro il 31 dicembre 1997;

considerando che il comitato di gestione per ortofrutticoli non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I dazi all'importazione addizionali di cui all'articolo 24, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, in seguito denominati «dazi addizionali», si applicano ai prodotti indicati nell'allegato alle condizioni stabilite nel presente regolamento.

Articolo 2

Il livello limite e i periodi corrispondenti per ciascuno dei prodotti che figurano in allegato sono fissati ogni anno.

[1] GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
[2] GU n. L 132 del 16. 6. 1995, pag. 8.
[3] GU n. L 336 del 23. 12. 1994, pag. 22.
[4] GU n. L 337 del 24. 12. 1994, pag. 66.
[5] GU n. L 307 del 20. 12. 1995, pag. 21.

Articolo 3

1. Non appena si constata che il quantitativo importato di uno dei prodotti cui si applica la clausola di salvaguardia speciale, determinato sulla base dei titoli d'importazione rilasciati, redatti in conformità con l'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1035/72, o secondo le procedure stabilite nel quadro di un accordo preferenziale, supera, durante un periodo determinato, il livello limite fissato in applicazione dell'articolo 2, la Commissione impone un dazio addizionale.

2. Il dazio addizionale si applica alle importazioni oggetto di un titolo d'importazione rilasciato dopo la data di applicazione del dazio suddetto, nonché alle importazioni effettuate dopo tale data nel caso di una procedura di cui al paragrafo 1 stabilita nel quadro di un accordo preferenziale, a condizione che:

— la classificazione tariffaria dei prodotti di cui trattasi, effettuata conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 3223/94, comporti l'applicazione dei dazi specifici all'importazione più elevati applicabili alle importazioni dell'origine in questione;

— l'importazione sia effettuata durante il periodo di applicazione del dazio addizionale.

Articolo 4

1. Il dazio addizionale imposto a norma dell'articolo 3 è pari ad un terzo del dazio doganale applicabile al prodotto considerato in base alla tariffa doganale comune.

2. Tuttavia, per le importazioni che beneficiano di preferenze tariffarie relative al dazio ad valorem, il dazio addizionale è pari ad un terzo del dazio specifico applicabile al prodotto in questione, qualora si applichi l'articolo 3, paragrafo 2.

Articolo 5

1. Sono esenti dall'applicazione del dazio addizionale:

a) i prodotti importati a titolo dei contingenti tariffari che figurano nell'allegato 7 della nomenclatura combinata;

b) i prodotti in fase di inoltro nella Comunità a norma del paragrafo 2.

2. Sono considerati prodotti in fase di inoltro nella Comunità i prodotti che:

— hanno lasciato il paese di origine prima della decisione d'imposizione del dazio addizionale

e

— sono scortati da un documento di trasporto valido dal luogo di carico nel paese di origine sino al luogo di scarico nella Comunità, documento rilasciato prima dell'imposizione del suddetto dazio addizionale.

3. Gli interessati forniscono alle autorità doganali competenti la prova che sono state rispettate le condizioni di cui al paragrafo 2.

Tuttavia, le autorità possono considerare che i prodotti hanno lasciato il paese d'origine prima della data di applicazione del dazio addizionale quando viene esibito uno dei seguenti documenti:

— in caso di trasporto marittimo, la polizza di carico dalla quale risulta che il carico è stato effettuato prima di tale data;

— in caso di trasporto per ferrovia, la lettera di vettura che è stata accettata dai servizi delle ferrovie del paese di origine prima di tale data;

— in caso di trasporto su strada, il contratto di trasporto internazionale di merci su strada o qualsiasi altro documento di transito rilasciato nel paese di origine prima di tale data, qualora siano rispettate le condizioni stabilite dagli accordi bilaterali o multilaterali raggiunti nell'ambito del transito comunitario o del transito comune;

— in caso di trasporto aereo, la lettera di vettura aerea dalla quale risulta che la compagnia aerea ha ritirato i prodotti prima di tale data.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1996.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO

Codice NC	Descrizione delle merci
0702 00	Pomodori
0707 00 10 0707 00 15 0707 00 20 0707 00 25 0707 00 30 0707 00 35 0707 00 40	Cetrioli
0709 10 40 0709 10 10 0709 10 20	Carciofi
0709 90 71 0709 90 73 0709 90 75 0709 90 77 0709 90 79	Zucchine
0805 10 61 0805 10 65 0805 10 69 0805 10 01 0805 10 05 0805 10 09 0805 10 11 0805 10 15 0805 10 19 0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 0805 10 31 0805 10 33 0805 10 35	Arance dolci, fresche
0805 20 31 0805 20 11	Clementine
0805 10 33 0805 20 35 0805 20 37 0805 20 39 0805 20 13 0805 20 15 0805 20 17 0805 20 19	Mandarini, compresi i tangerini, satsuma; wilkings e altri simili ibridi di agrumi
0805 30 30 0805 30 40 0805 30 20	Limoni
0806 10 40 0806 10 50	Uve da tavola
0808 10 71 0808 10 73 0808 10 79 0808 10 92 0808 10 94 0808 10 98 0808 10 51 0808 10 53 0808 10 59 0808 10 61 0808 10 63 0808 10 69	Mele [1]

Codice NC	Descrizione delle merci
0808 20 47 0808 20 51 0808 20 57 0808 20 67 0808 20 31 0808 20 37	Pere (2)
0809 10 20 0809 10 30 0809 10 40	Albicocche
0809 20 31 0809 20 39 0809 20 41 0809 20 49 0809 20 51 0809 20 59 0809 20 61 0809 20 69	Ciliege
0809 30 21 0809 30 29 0809 30 31 0809 30 39 0809 30 41 0809 30 49	Pesche, comprese le pesche noci
0809 40 20 0809 40 30	Prugne e prugnole

(1) Salvo le mele da sidro del codice NC 0808 10 10, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre.
(2) Salvo le pere da sidro del codice NC 0808 20 10, presentate alla rinfusa, dal 1° agosto al 31 dicembre.